



Comune di Miglianico
Medaglia di bronzo al valore civile

ORDINANZA N. 37

del 13.11.2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA IN PRESENZA PER L'ISTITUTO COPRENSIVO DI MIGLIANICO - SEDE DI MIGLIANICO - QUALE MISURA PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 18 ottobre 2020, n. 258;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e poi prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39, recante "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche educative e formative in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione per l'anno scolastico 2020/2021";

Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione del 6 agosto 2020, n. 87, recante «Protocollo d'Intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento del Covid 19»;

Vista la nota del Ministero della Salute "COVID-19: Indicazione per la durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena" del 12 ottobre 2020, prot. n. 32850;

Considerato che il Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo ha comunicato il caso di positività al Covid-19 di un alunno frequentante la scuola Primaria di Miglianico;

Ritenuto pertanto che, vista la situazione eccezionale e straordinaria dell'emergenza sanitaria in atto, sia doveroso adottare le massime misure cautelative possibili, prevedendo la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza per la scuola Primaria di Miglianico per il giorno 14 novembre 2020, al fine di eseguire le attività di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico e di consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento necessari al contenimento della diffusione del virus;

Considerato, pertanto, che allo stato attuale sussiste l'urgenza di intervenire con un provvedimento di massima cautela con l'obiettivo di salvaguardare la salute della popolazione;

Visti gli articoli 32 e 118 della Costituzione;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento all'art. 54, comma 4, ed all'art. 50, comma 5, che attribuisce al Sindaco quale rappresentante della comunità locale il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

Ritenuto che nella circostanza ricorrano le condizioni e i presupposti per l'adozione di provvedimenti ai sensi del citato art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000;

per quanto sopra esposto, quale misura di prevenzione e/o tentativo di contenimento del rischio di contagio,

ORDINA

la sospensione temporanea dell'attività didattica in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Miglianico, sede di Miglianico, per il giorno 14 novembre 2020, al fine di eseguire le attività di sanificazione degli ambienti del plesso scolastico e di consentire gli approfondimenti sanitari e di tracciamento necessari al contenimento della diffusione del virus;

DISPONE

1. che la presente ordinanza abbia immediata esecutività ed efficacia, sino a nuova disposizione e/o revoca.
2. che la presente Ordinanza, venga resa nota mediante pubblicazione all'Albo pretorio comunale on-line nonché sul sito istituzionale dell'Ente.

3. che copia della presente Ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di conseguenza:

- Alla Prefettura di Chieti;
- All'Albo Pretorio del Comune;
- Al Comando di Polizia Municipale di Miglianico;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Miglianico;
- Al Coordinatore della Protezione Civile di Miglianico;
- All'Istituto Comprensivo di Miglianico.

FA OBBLIGO

alle Autorità preposte di porre in essere tutti i controlli necessari per la salvaguardia della pubblica incolumità e del rispetto dei dettami della presente ordinanza.

INFORMA CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di Pescara entro sessanta giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio.

**Il Sindaco
Fabio ADEZIO**

